

MARTEDÌ 03 MAGGIO 2022

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Caro carburante: taglio delle accise fino all'8 luglio 2022 - pag. 2
- Bonus in edilizia: la quarta cessione si applica solo per il futuro - pag. 4
- Esenzione IVA: condizioni del "riconoscimento" per gli organismi didattici - pag. 6

## LAVORO E PREVIDENZA

- Periodo di prova: come cambiano le regole, i limiti e le sanzioni - pag. 9
- Conciliazione vita e lavoro: quali sono le novità per i congedi - pag. 11

## FINANZIAMENTI

- Fondo imprese femminili: come compilare la domanda per l'accesso ai contributi - pag. 14

## IMPRESA

- Nuovo decreto Aiuti: fondo perduto, garanzie sui prestiti e aumento dei tax credit - pag. 20

## IN EVIDENZA

## Caro carburante: taglio delle accise fino all'8 luglio 2022

di Maria Antonietta Caracciolo - avvocato tributarista in Reggio Calabria

Dal 3 maggio all'8 luglio 2022 è prevista una nuova riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al GPL usati come carburante e al gas naturale usato per autotrazione. Si tratta di alcune delle misure previste dal D.L. n. 38/2022 in materia di accise e IVA sui carburanti, approvato dal Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella stessa giornata, entrando così immediatamente in vigore. Tra le misure si prevede, inoltre, una riduzione dell'IVA al 5% per il gas naturale usato per autotrazione.

Nuova **proroga all'8 luglio del taglio delle accise** sui carburanti. Il Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2022, su proposta del Presidente **Mario Draghi** e del Ministro dell'Economia e delle finanze **Daniele Franco**, ha approvato un nuovo decreto legge che introduce misure urgenti in materia di **accise e IVA sui carburanti**.

Il DL n. 38/2022 è stato pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 101, entrando così immediatamente in vigore.

In tema di **riduzioni di carburante**, già con **D.M. 6 aprile 2022**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2022, il Ministero dell'Economia e delle finanze aveva disposto una ulteriore riduzione temporanea delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al



## Nuovo decreto Aiuti: fondo perduto, garanzie sui prestiti e aumento dei tax credit

di Virgillito Daniele - Dottore di ricerca in economia aziendale e Dottore commercialista in Catania e Roma

Indennizzi fino a 400.000 euro ed estensione temporale della garanzia SACE; maggiorazione del credito d'imposta sulla formazione e del bonus per le imprese che investono su beni immateriali e formazione 4.0. E ancora nuovo bonus una tantum di 200 euro contro l'inflazione, bonus sociale retroattivo e, in materia di superbondus, proroga al 30 settembre 2022 del termine per effettuare almeno il 30% dei lavori complessivi nelle villette unifamiliari. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo decreto Aiuti, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 maggio 2022. Il decreto, articolato in 50 articoli, dedica alle imprese interventi che muovono su tre ambiti: aiuti a fondo perduto, proroga delle garanzie sui prestiti e aumento del tax credit per gli investimenti legati a Transizione 4.0.

I dati del PIL del primo trimestre 2022, pubblicati dall'Istat, trasmettono un timido ottimismo per il prosieguo dell'anno: se è vero che si è registrato un calo dello 0,2% rispetto al trimestre prece-

dente, la diminuzione è stata meno marcata delle previsioni formulate dai tecnici del ministero dell'Economia, che avevano stimato in una contrazione dello 0,5% del saldo complessivo rispetto agli ul-



## Fisco

In Gazzetta Ufficiale

## Caro carburante: taglio delle accise fino all'8 luglio 2022

di Maria Antonietta Caracciolo - avvocato tributarista in Reggio Calabria

Dal 3 maggio all'8 luglio 2022 è prevista una nuova riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al GPL usati come carburante e al gas naturale usato per autotrazione. Si tratta di alcune delle misure previste dal D.L. n. 38/2022 in materia di accise e IVA sui carburanti, approvato dal Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella stessa giornata, entrando così immediatamente in vigore. Tra le misure si prevede, inoltre, una riduzione dell'IVA al 5% per il gas naturale usato per autotrazione.

Nuova **proroga all'8 luglio del taglio delle accise** sui carburanti. Il Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2022, su proposta del Presidente **Mario Draghi** e del Ministro dell'Economia e delle finanze **Daniele Franco**, ha approvato un nuovo decreto legge che introduce misure urgenti in materia di **accise e IVA sui carburanti**.

Il DL n. 38/2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101, entrando così immediatamente in vigore.

In tema di **riduzioni di carburante**, già con D.M. 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2022, il Ministero dell'Economia e delle finanze aveva disposto una ulteriore riduzione temporanea delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburante, al fine di compensare le maggiori entrate dell'IVA derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio. Il decreto prevedeva la riduzione delle aliquote di accisa relativa al caro carburante dal 22 aprile 2022 **fino al 2 maggio 2022**.

**Riduzioni per benzina gasolio e GPL: le aliquote**  
Il D.L. n. 38/2022, quindi, con effetto **dal 3 maggio 2022 fino all'8 luglio 2022**, è stato emanato al fine di contenere gli effetti economici derivanti dall'eccezionale **incremento dei prezzi** dei prodotti energetici.

In particolare, all'art. 1 del decreto si prevede una nuova riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburante nelle seguenti misure:

- **benzina**: 478,40 euro per mille litri;
- oli da **gas** o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (**GPL**) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- **gas naturale** usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dal

D.M. 6 aprile 2022 del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica e per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022 dal decreto legge, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.

**IVA al 5% per gas naturale usato per autotrazione**

Novità anche sul fronte dell'**IVA**.

Il D.L. n. 38/2022 stabilisce inoltre agevolazioni per l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione, nella misura del **5%**.

**Comunicazione dei quantitativi di carburante entro il 15 luglio 2022**

Ai fini della corretta applicazione delle **aliquote di accisa** diminuite, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti devono trasmettere **entro il 15 luglio 2022**, all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunicazione dei dati relativi ai **quantitativi** dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), usati come carburante **giacenti nei serbatoi dei relativi depositi** e impianti alla data dell'8 luglio 2022.

**Nuova stretta sulle manovre speculative**

L'art. 1, comma 5, D.L. n. 38/2022 introduce una nuova **stretta sulle manovre speculative** per cui il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'art. 2, comma 199, legge n. 244/2007, nonché del supporto operativo del Corpo della **Guardia di Finanza**, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei suddetti prodotti energetici praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.

**Leggi anche Riduzione temporanea delle accise: controlli affidati alla Guardia di Finanza**

Questa norma è volta a prevenire il rischio di manovre

speculative derivanti dalla diminuzione delle **aliquote di accisa**.

La Guardia di Finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'IVA e delle imposte dirette. Per tali finalità, la GdF ha **accesso diretto**, anche in forma massiva, ai **dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici** dei depositi commerciali assoggettati ad accisa e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti, nonché ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico.

La Guardia di Finanza ha inoltre il compito di **segnalare** all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio, sintomatici di **condotte che possano ledere la concorrenza** o costituire pratiche commerciali scorrette.

Queste nuove disposizioni, laddove compatibili, si applicano anche per prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA sul gas naturale usato per autotrazione.

#### Nuove riduzioni anche con decreto del MEF

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, possono essere **rideterminate le aliquote** di accisa applicate a gas, incluso il gas naturale.

Il decreto può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'art. 1, comma 290, legge n. 244/2007 prevede la riduzione della relativa **aliquota di accisa**.

Inoltre, con decreto del MEF, di concerto con il MiTE, è possibile prevedere l'applicazione dell'aliquota **IVA** ridotta al gas naturale usato per autotrazione.

#### Riferimenti normativi

D.L. 02/05/2022, n. 38 (G.U. 02/05/2022, n. 101)

## Fisco

Per le opzioni comunicate dal 1° maggio

## Bonus in edilizia: la quarta cessione si applica solo per il futuro

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

La quarta cessione dei bonus edilizi, prevista in sede di conversione del decreto Energia, trova applicazione alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire da 1° maggio 2022. Non sarà quindi possibile effettuare la quarta cessione per i crediti che, al 30 aprile, erano già nella disponibilità delle banche, che non potranno ridurre il proprio "magazzino", costituito da crediti "vecchi" (derivanti dall'esercizio delle opzioni effettuate prima del 1° maggio), né effettuare nuovi acquisti di crediti. Sarebbe stato più opportuno prevedere la possibilità della quarta cessione anche con riferimento ai crediti già posseduti: la modifica così come approvata di fatto non risolve definitivamente il problema.

L'art. 29-bis del decreto Energia, aggiunto durante l'iter di conversione in legge del D.L. n. 17/2022, dovrebbe dare nuova linfa alle imprese operanti nel settore dell'edilizia che sembrerebbero trovare più agevolmente la possibilità di cedere i crediti di imposta dovuti ai diversi bonus. Purtroppo, non sarà così e la disposizione non potrà funzionare nel caso in cui non saranno introdotte nuove modifiche. Non saranno neppure sufficienti le novità anticipate dal Ministro **Franco** in risposta a un'interrogazione parlamentare che si è tenuta nei giorni scorsi e che saranno introdotte in un ennesimo decreto di prossima emanazione.

### Prima della conversione del decreto Energia

**Prima** della conversione in legge del decreto Energia, era possibile effettuare **al massimo tre cessioni** dei crediti dopo l'esecuzione dei lavori agevolati. La previsione interessava non solo il **superbonus**, ma anche i **"bonus minori"** in grado di attribuire detrazioni d'imposta in misura inferiore. La prima cessione era "libera", cioè poteva essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto, qualsiasi impresa, anche una persona fisica, anche del tutto estranea all'intervento edilizio. La seconda e la terza cessione potevano essere effettuate esclusivamente nei confronti di soggetti "vigilati", quali istituti di credito, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e gruppi assicurativi operanti in Italia. Prima dell'ultima modifica normativa, il procedimento della cessione del credito si "arrestava" alla terza operazione.

### Dopo la conversione del decreto Energia

L'art. 29-bis aggiunto nel corso dell'iter di conversione del decreto ha modificato ancora una volta l'art. 121 del D.L. n. 34/2020. La disposizione consente ora di effettuare una **quarta cessione** con una finalità ben precisa che, però, come sarà agevole dimostrare, sarà del tutto **vanificata**.

### Leggi anche Decreto Energia: la mappa delle novità

**Dal 1° maggio 2022** "alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di un'ulteriore cessione".

La finalità della disposizione è intuibile.

Il legislatore ha inteso concedere **esclusivamente alle banche**, ma non agli altri intermediari finanziari e alle assicurazioni, la possibilità di "svuotare" il proprio magazzino dei crediti in precedenza acquistati.

Tale necessità sorge con riferimento alle **limitazioni temporali di utilizzo** dei crediti precedentemente acquistati. Infatti, l'art. 121, comma 3, del decreto Rilancio prevede che "i crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione [...], sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione".

### Ad esempio

Se una banca acquista un credito da superbonus, le cui spese sono state sostenute nell'anno 2021, pari a 100.000 euro, l'utilizzo dello stesso in compensazione con le imposte dovute dalla banca, dovrà essere effettuato in cinque quote annuali pari a 20.000 euro ciascuna. Se in un anno la compensazione fosse effettuata nella misura di 12.000 anziché 20.000 euro, la banca dovrebbe portare al conto economico una perdita secca pari alla differenza di 8.000 euro.

Fin qui non è prevista una novità di sorta. Infatti, la disposizione prevede espressamente che **"la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso"**.

Le banche hanno dunque dovuto quantificare la pro-

pria capacità di acquisto in ragione delle imposte da pagare nei prossimi cinque o dieci anni a seconda del tipo di credito che intendevano acquistare. L'esattezza della stima ha assunto particolare importanza in quanto, qualora fosse stata sovrastimato l'importo delle imposte da versare, i **crediti in precedenza acquistati** avrebbero potuto rivelarsi **eccedenti** rispetto alle reali esigenze, con il concreto rischio di imputare ingenti perdite al conto economico.

La possibilità di procedere alla **quarta cessione** consente ora alle banche di intercettare i correntisti che potrebbero avere l'esigenza di acquistare a condizioni favorevoli tali crediti utilizzando gli stessi in compensazione con le imposte dovute. Le banche potrebbero, ad esempio, cedere i crediti a un valore di poco inferiore al nominale oppure concedendo condizioni più favorevoli ai correntisti con riferimento alle spese di tenuta dei conti correnti.

#### Quarta cessione: sarà efficace?

Tuttavia, è possibile individuare più di un elemento che **limiterà considerevolmente** la finalità principale della norma, cioè l'alleggerimento del "magazzino dei crediti fiscali" in carico agli istituti bancari.

La disposizione in commento prevede espressamente, infatti, che la possibilità della quarta cessione dei crediti trovi applicazione alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate **a partire da 1° maggio 2022**.

La previsione vuol significare che non sarà possibile effettuare la quarta cessione per i crediti che al 30 aprile 2022 già sono nella disponibilità dell'istituto bancario.

Pertanto, se la banca - alla data del 30 aprile - ha già acquistato crediti utilizzabili per la compensazione integrale delle imposte dei prossimi cinque anni, di fatto non potrà ridurre il proprio magazzino essendo lo stesso costituito da crediti "vecchi" cioè derivanti dall'esercizio delle opzioni effettuate prima del 1° maggio 2022.

Non essendo in grado di effettuare le cessioni dei crediti acquistati in passato non effettuerà neppure **nuovi acquisti**, salvo il caso in cui le stime si rivelino errate e le imposte da pagare, quindi compensabili, siano effettivamente superiori rispetto a quelle stimate.

Sarebbe stato quindi necessario prevedere la possibilità di effettuare la quarta cessione anche con riferimento ai **crediti già posseduti**, ma così non è stato. Si tratta dell'ennesima modifica non in grado di risolvere definitivamente il problema.



## Fisco

La sentenza della Corte di Giustizia UE

## Esenzione IVA: condizioni del “riconoscimento” per gli organismi didattici

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Ai fini del riconoscimento di una società come organismo avente finalità simili a quelle di un ente di diritto pubblico, indispensabile per il beneficio dell'esenzione dall'IVA prevista per le attività didattiche, non è sufficiente l'attribuzione dello specifico codice di classificazione economica, che attiene solo alla finalità commerciale dell'attività svolta. A stabilirlo è la Corte di Giustizia UE nella sentenza C-612/20 del 28 aprile 2022, mettendo in luce la duplice condizione richiesta per il beneficio dell'esenzione, allo stesso tempo oggettiva per quanto riguarda la natura dell'attività svolta e soggettiva per la tipologia di organismo alla quale è indirizzata l'agevolazione.

La controversia risolta dalla Corte europea con la sentenza resa nella causa C-612/20 (Happy Education) ha per oggetto l'interpretazione dell'art. 132, par. 1, lettera i), della direttiva n. 2006/112/CE, che considera **esenti dall'IVA** le **prestazioni di educazione** dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da **enti di diritto pubblico** aventi lo stesso scopo o da **altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato** come aventi finalità simili.

### Il caso e le questioni pregiudiziali

A seguito di un controllo fiscale è emerso che una società commerciale rumena che offre servizi educativi consistenti nell'organizzazione di **attività complementari al programma scolastico** - quali assistenza nei compiti, programmi educativi, corsi di lingue straniere, corsi di arte, attività sportive, ritiro dei bambini dagli istituti d'insegnamento e distribuzione dei pasti dopo le attività scolastiche - ha superato la soglia annua di fatturato per beneficiare della franchigia d'imposta per le piccole imprese.

Le Autorità fiscali locali, nel presupposto che la società avrebbe dovuto registrarsi ai fini dell'IVA, hanno preteso il pagamento dell'imposta per il periodo oggetto di controllo, ma l'atto impositivo è stato impugnato in quanto le operazioni effettuate sono **strettamente connesse all'attività di insegnamento** prevista dalla legge nazionale e, quindi, devono considerarsi esenti dall'IVA.

Nell'esaminare la questione, il giudice ha ritenuto che l'attività svolta dalla società - consistendo nella trasmissione di conoscenze sia pratiche che teoriche, conformemente al programma scolastico nazionale, necessarie per approfondire le conoscenze acquisite dagli alunni nell'ambito dei corsi impartiti negli istituti di insegnamento - **non ha carattere puramente ri-**

**creativo**, rientrando pertanto nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario” prevista dall'art. 132, par. 1, lettera i), della direttiva n. 2006/112/CE ai fini dell'esenzione.

Quest'ultima, tuttavia, esige che l'attività didattica sia svolta da un **organismo riconosciuto** come avente **finalità simili a quelle degli enti di diritto pubblico** e, sotto questo profilo, è vero che la società è in possesso dell'autorizzazione necessaria ad esercitare le attività educative individuate da uno specifico codice di classificazione economica, ma tale autorizzazione **non è sufficiente a garantire l'esenzione a organismi non “riconosciuti”**.

Il giudice nazionale ha, pertanto, deciso di sospendere la decisione al fine di chiedere alla Corte di giustizia se, alla luce della normativa comunitaria, “i servizi educativi quali quelli contenuti nel programma nazionale «La scuola dopo scuola» possono essere inclusi nella nozione di «servizi strettamente connessi all'insegnamento scolastico», qualora siano forniti, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, da un ente privato, a fini commerciali e in assenza di un partenariato concluso con un istituto d'insegnamento”.

In caso di risposta positiva, alla Corte è stato chiesto “se il riconoscimento della ricorrente come «organismo con finalità simili» [...] possa risultare dalle disposizioni legislative nazionali relative all'autorizzazione delle attività identificate tramite il codice CAEN 8559 - «Altre forme d'insegnamento [...]» da parte dell'Ufficio nazionale del registro del commercio nonché con riferimento al carattere di pubblico interesse delle attività educative del tipo “La scuola dopo scuola”, che mirano a prevenire l'abbandono scolastico e l'abbandono scolastico precoce, il miglioramento del rendimento scolastico, il recupero scolastico, l'insegnamento accelerato, lo sviluppo personale e l'inclusione sociale”.

### Nozione di organismo “riconosciuto”

Nell’analizzare, per prima, la questione relativa alla nozione di “organismo riconosciuto come avente finalità simili a quelle di un ente di diritto pubblico”, la Corte ha ribadito che, siccome l’art. 132, par. 1, lettera i), della direttiva n. 2006/112/CE non precisa le condizioni o le modalità secondo le quali tali finalità simili possono essere riconosciute, **spetta in via di principio a ciascuno Stato membro** stabilire quando un siffatto riconoscimento può essere accordato ad organismi di tal genere. È compito, invece, dei giudici nazionali valutare se gli Stati membri, imponendo simili condizioni, abbiano rispettato i **limiti del loro potere discrezionale, osservando i principi del diritto dell’Unione**, in particolare quello della parità di trattamento che, in materia di IVA, si traduce nel principio di neutralità fiscale.

Nel caso di specie, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio si evince che, nel diritto rumeno, il riconoscimento degli organismi aventi finalità simili a quelle degli enti educativi di diritto pubblico avviene principalmente attraverso la **conclusione di un partenariato con un istituto di insegnamento** nell’ambito del programma “La scuola dopo scuola”, conformemente alla legge sull’istruzione nazionale e alla metodologia relativa all’organizzazione del programma in esame.

La società, non avendo concluso un simile partenariato, non dispone del riconoscimento richiesto ai fini dell’esenzione dall’IVA, **a nulla rilevando** la circostanza che la società svolga un’attività didattica di interesse pubblico, autorizzata a seguito dell’attribuzione dello specifico codice di classificazione economica. Tale autorizzazione, **attenendo solo alla finalità commerciale dell’attività svolta**, non equivale al riconoscimento della società come organismo avente finalità simili a quelle di un ente di diritto pubblico.

### Riferimenti normativi

Corte di Giustizia UE, sez. IX, sentenza 28/04/2022, C-612/20

Fisco  
Dal Mef

che, ove eseguito, verrà cancellato d'ufficio.  
*A cura della Redazione*

## Trasmissione delle delibere delle entrate tributarie: pronta la guida operativa del Mef

Con riferimento alla trasmissione, tramite il Portale del federalismo fiscale, delle delibere concernenti le entrate tributarie, la nuova guida operativa pubblicata sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze è volta ad agevolare gli enti locali nella creazione di documenti in formato pdf conformi ai requisiti di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Il mancato rispetto dei requisiti di accessibilità, nonché di quelli relativi alla firma elettronica e al formato dei file parimenti previsti dalle specifiche tecniche, non costituisce un impedimento alla pubblicazione della delibera sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e alla conseguente acquisizione di efficacia.

Sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato pubblicato un comunicato in data 2 maggio 2022 per evidenziare che in relazione alla trasmissione, tramite il **Portale del federalismo fiscale**, delle delibere concernenti le entrate tributarie, è stata resa disponibile una guida operativa volta ad agevolare gli enti locali nella creazione di documenti in formato pdf conformi ai requisiti di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Il rispetto dei requisiti di **accessibilità** rappresenta una delle condizioni per il superamento dei **controlli** di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, recante l'individuazione delle **specifiche tecniche** del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria.

Come precisato con risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, il mancato rispetto dei requisiti di **accessibilità**, nonché di quelli relativi alla firma elettronica e al formato dei file parimenti previsti dalle specifiche tecniche, non costituisce un impedimento alla pubblicazione della delibera sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e alla conseguente acquisizione di efficacia.

Nel caso in cui, pertanto, la ricevuta generata automaticamente dal sistema riporti l'esito negativo dei controlli inerenti i requisiti, non è dovuto – e anzi nemmeno consentito – un ulteriore inserimento della delibera,



## Lavoro e previdenza

La Novità In-grafica

## Periodo di prova: come cambiano le regole, i limiti e le sanzioni

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

In arrivo nuove regole in materia di patto di prova nei contratti di lavoro subordinato, dettate dallo schema di decreto legislativo, in fase di approvazione, per l'attuazione delle regole europee in materia di rapporti di lavoro dipendente. L'Italia ha scelto di mantenere una rigidità ancora superiore rispetto a quanto previsto dall'UE e ciò rende ancora più rilevante la corretta applicazione della disciplina di legge e della regolamentazione dettata dai contratti collettivi. Una infografica esamina le regole attuali e quelle in arrivo.

Il Codice Civile, all'art. 2069 prevede che "l'assunzione del prestatore di lavoro per un **periodo di prova** deve risultare da **atto scritto**. L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova". Nel definire le caratteristiche dell'assunzione in prova, l'art. 2096 C.C. aggiunge che durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità.

### Durata del periodo di prova

La durata del periodo di prova non è definita in misura specifica: ciascun **CCNL** stabilisce un **valore massimo** applicabile, in genere pari a **6 mesi**. Le parti possono ridurla liberamente, mentre è possibile prevedere un **patto di maggior durata** unicamente nel caso in cui l'attività posta in essere dal dipendente sia particolarmente complessa, e dunque richieda più tempo perché egli riesca a dimostrare di essere in grado di adempiervi con successo. In ogni caso la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Una volta compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.

### Ambito di applicazione

Oltre che al rapporto di lavoro a **tempo indeterminato**, il patto di prova si applica anche ai **contratti a termine**: in questo caso la sua durata può essere calcolata in base all'estensione del tempo determinato. In ogni caso, il periodo di prova non può mai avere durata maggiore o uguale all'estensione del contratto a termine stesso. Inoltre, la clausola del patto di prova può essere allegata ai contratti part-time (proporzionalmente all'orario di lavoro) e di apprendistato.

### Requisiti sostanziali

Il patto di prova deve essere stipulato in **forma scritta** e sottoscritto in un momento antecedente o al massimo contestuale rispetto alla conclusione del contratto di lavoro cui si allega, altrimenti è nullo. Nel patto di pro-

va devono essere indicate con precisione le **mansioni** affidate al lavoratore, il **ruolo** che questi andrà a ricoprire, nonché la **durata** del periodo di prova stesso.

### Esito del periodo di prova

Raggiunto il termine previsto, se nessuno esprime volontà di recedere, la prova si ritiene automaticamente superata, ed il contratto prosegue in via definitiva, senza che sia necessario provvedere ad alcuna formalità in tal senso. Se, invece, le parti scelgono la via del recesso/licenziamento, per nessuna delle due sono previsti oneri di alcun tipo: il datore non dovrà fornire né preavviso, né giusta causa (integrando, così, un caso di licenziamento ad nutum); mentre il lavoratore non dovrà neppure presentare le proprie dimissioni online (come da normativa): basterà una apposita lettera al datore, per renderlo edotto su tale decisione.

### Nullità del patto di prova

Legge, prassi e giurisprudenza hanno enucleato le seguenti fattispecie di nullità del patto di prova:

A) **violazione della forma scritta**;

B) **superamento del limite di durata massima**: è nullo il patto di prova che preveda la propria estensione per un periodo superiore a quelli previsti dal Ccnl di riferimento o al quale vengano applicate condizioni di carattere temporale che non siano state approvate da entrambe le parti sottoscriventi;

C) **riproposizione di nuovo patto fra le stesse parti**: sottoscrizione di un patto di prova fra due soggetti già precedentemente coinvolti in un rapporto di lavoro;

D) **assenza di indicazioni specifiche sulle mansioni o richiesta di svolgimento di una prestazione lavorativa ben diversa dalle stesse**;

E) **sospensione del periodo di prova**: nel computo dei giorni ai fini della determinazione della totalità del periodo di prova, non devono essere considerati i riposi settimanali, la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell'attività del datore di lavoro e il godimento delle ferie annuali. Tale principio, tuttavia, trova applicazio-

ne solo in quanto non sia diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

### Tutele nei casi di licenziamento

In caso di licenziamento in costanza di periodo di prova illegittimamente apposto al contratto di lavoro è prevista la **conversione** del rapporto in prova in **rapporto ordinario** perché la clausola contenente il patto di prova è nulla. Trova applicazione, ricorrendo agli altri requisiti, il regime ordinario del licenziamento individuale.

Invece, in costanza di un valido patto di prova, la mancata corretta esecuzione dello stesso, svolgendo i suoi effetti sul piano dell'inadempimento senza generare una nullità non prevista, sorge un vero e proprio diritto al **risarcimento del danno**, non comportando la dichiarazione di illegittimità del recesso nel periodo di prova che il rapporto di lavoro debba essere ormai considerato come stabilmente costituito".

### Novità di prossima introduzione

Vediamo quali sono le novità previste dallo schema di

decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri in data 31 marzo 2022, a recepimento della direttiva Ue 2019/1152:

1) il periodo di prova **non può essere superiore a sei mesi**;

2) le assenze durante la prova ne estendono il periodo in modo proporzionale;

3) in caso di rinnovo di un contratto per la stessa funzione e gli stessi compiti, il rapporto di lavoro non è soggetto a un nuovo periodo di prova;

4) nei rapporti di lavoro a tempo determinato, la durata del periodo di prova deve essere proporzionale alla durata prevista del contratto "e alla natura dell'impiego". La direttiva Ue n. 1152 stabilisce che la prova può essere anche di durata superiore a sei mesi, se questo è giustificato dalla natura dell'impiego o nell'interesse del lavoratore. Tuttavia, in **Italia**, secondo un **principio** che appare ancora più **restrittivo**, in nessun caso la prova potrà essere superiore a sei mesi.

**Leggi anche** Periodo di prova: nuovi vincoli per i contratti a tempo determinato

**N.B.** Qualora il datore di lavoro non effettui le comunicazioni prescritte ovvero le effettui in ritardo o in modo incompleto, è passibile di una **sanzione amministrativa** pecuniaria **da 250 a 1.500 euro** per ogni lavoratore interessato.

Nell'**infografica** l'esame delle regole attuali e quelle in arrivo.

## PERIODO DI PROVA: LIMITI, REGOLE E SANZIONI

(direttiva Ue 2019/1152; D. Lgs. In corso di emanazione)



## Lavoro e previdenza

Anche per i lavoratori autonomi

## Conciliazione vita e lavoro: quali sono le novità per i congedi

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, per genitori e prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. E' quanto previsto dallo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1158, che stabilisce prescrizioni minime relative al congedo di paternità, al congedo parentale, al congedo per prestatori di assistenza e modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che siano genitori o prestatori di assistenza. Va inoltre evidenziato come il provvedimento interviene su due profili di particolare rilevanza per il nostro Paese: l'emergenza natalità e la non autosufficienza degli anziani.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 31 marzo, ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo, che ha ora intrapreso il percorso parlamentare, che attua la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'**equilibrio tra attività professionale e vita familiare** per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE.

Le norme sono finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la **parità di genere in ambito lavorativo e familiare**. Va sottolineato in premessa come la direttiva oggetto di recepimento stabilisce prescrizioni minime relative al **congedo di paternità, al congedo parentale**, al congedo per prestatori di assistenza e a modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che siano genitori o prestatori di assistenza.

### Termini per il recepimento

Come viene ricordato dallo specifico Dossier di approfondimento dei Servizi Studi di Camera e Senato, il termine per il recepimento della direttiva è posto al **2 agosto 2022** (per un profilo specifico, il termine è posto al 2 agosto 2024) e il termine per l'esercizio della delega scade il 2 luglio 2022, in base al meccanismo di scorrimento dei termini previsto, per gli schemi di decreto legislativo di recepimento di direttive europee, dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 31 della L. 24 dicembre 2012, n. 2342, e successive modificazioni, con riferimento ai casi in cui il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente. Tale meccanismo determina una proroga di tre mesi (nel caso di specie, dal 2 aprile 2022 al 2 luglio 2022).

### Sostegno alla natalità e all'assistenza ai non autosufficienti

Va evidenziato come il provvedimento in esame interviene su **due profili** di particolare rilevanza per il nostro Paese affetto da quello che è stato definito come un vero e proprio "inverno demografico" come l'emergenza natalità e la non autosufficienza degli anziani.

Partendo dal primo aspetto si riportano le evidenze della recente Audizione dell'Istat sul DEF secondo cui nel 2021 il numero medio di figli per donna si è attestato a 1,25, da 1,44 negli anni 2008-2010, anni di massimo relativo della fecondità. Ciò si deve al deficit dimensionale e strutturale della popolazione femminile in età feconda, viene sottolineato, che si riduce nel tempo e presenta un'età media in aumento.

In prospettiva, il **contrasto** alla perdurante **denatalità** nel nostro Paese richiede non solo di aumentare il numero di figli, ma anche di ampliare la platea potenziale di donne in età feconda che va progressivamente assottigliandosi. Mettere al mondo un figlio appare sempre più una scelta rinviata nel tempo con effetti necessariamente negativi sul numero effettivo di figli rispetto a quelli idealmente desiderati.

L'età media al parto ha raggiunto nel 2021 i 32,4 anni (+0,2 sul 2020), un parametro in crescita ormai da anni (era 30,5 nel 2002). Di pari passo alla contrazione delle nascite vi sono i continui guadagni, dopo la fase di regresso prodotta nel 2020 dall'effetto Covid-19, sottolinea l'Istat, sul piano della durata della sopravvivenza che hanno prodotto e continueranno a produrre uno straordinario aumento della popolazione nelle età senili e molto anziane.

Nel complesso, l'età media della popolazione transita, tra l'inizio del 2021 e l'inizio del 2022, da 45,9 a 46,2 anni, mentre vent'anni fa era inferiore di oltre quattro anni (41,9). La popolazione ultrasessantacinquenne, 14 milioni 46 mila individui a inizio 2022 in base alle stime, si è accresciuta di 105 mila unità rispetto a ini-

zio 2021 e costituisce il 23,8% della popolazione totale contro il 23,5% dell'anno precedente.

Viceversa, risultano in diminuzione tanto gli individui in età attiva quanto i più giovani: i 15- 64enni (-198 mila) scendono dal 63,6% al 63,5%, mentre i ragazzi fino a 14 anni passano dal 12,9% al 12,7% del totale (-160 mila). Per sostenere in prospettiva dinamica il nostro sistema di welfare occorre una significativa spinta verso un "rinnovamento" della popolazione nella sua accezione non solo quantitativa, ma anche qualitativa, sottolinea l'Istat.

Occorre **agire sul capitale umano**, sia favorendone la "produzione" **rimuovendo gli ostacoli** (economici, normativi e culturali) che impediscono la realizzazione dei progetti di fecondità sia valorizzando quella componente più "matura" che ha ancora energie e competenze validamente spendibili nel sistema Paese.

### **Congedi: le novità dello schema di decreto legislativo**

Così come evidenzia il Dossier parlamentare, le norme dello schema di decreto legislativo riguardano i congedi di paternità, il congedo parentale per i lavoratori dipendenti, il congedo per il convivente di un soggetto disabile in situazione di gravità accertata, il trattamento di maternità per le lavoratrici autonome, il congedo parentale per i padri lavoratori autonomi iscritti all'INPS, le tutele contro le discriminazioni, alcuni benefici per lavoratori che assistono persone con disabilità in situazione di gravità accertata il lavoro agile, il congedo parentale per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'INPS, nonché i criteri di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale.

Per quel che riguarda la revisione della disciplina generale del **congedo di paternità** cosiddetto obbligatorio si **estende l'istituto**, attualmente previsto per i soli lavoratori dipendenti privati ai dipendenti pubblici.

Si prevede poi che il congedo sia **fruibile** anche nei **due mesi precedenti** la data presunta del **parto**, mentre la norma attuale fa riferimento ai cinque mesi successivi al parto, si **eleva la durata** del congedo (che resta, come regola generale, pari a dieci giorni lavorativi) a **20 giorni lavorativi** per l'ipotesi di **parto plurimo**, si riduce da 15 a 5 giorni il termine minimo dilatorio per la comunicazione al datore di lavoro dell'esercizio del diritto.

Si modifica poi la disciplina dei congedi parentali relativi ai lavoratori dipendenti elevando la durata complessiva del congedo (con riferimento ad ogni bambino per i primi dodici anni di vita) **da 10 a 11 mesi** per l'ipotesi in cui vi sia un solo genitore e si opera una revisione del trattamento economico e normativo del

periodo di congedo.

Si novella poi parzialmente la disciplina sul **congedo** (continuato o frazionato e non superiore a due anni) **per convivente di soggetto disabile** in situazione di gravità. Si introduce in particolare l'equiparazione del convivente di fatto al coniuge ed alla parte di un'unione civile e si riducono da 60 a 30 giorni il termine dilatorio minimo per l'inizio della fruizione del congedo. Si estendono inoltre per le **coltivatrici dirette**, colone, mezzadre ed **imprenditrici agricole professionali**, le artigiane, le esercenti attività commerciali, nonché le libere professioniste iscritte ad una forma obbligatoria di previdenza gestita da un ente di diritto privato, il riconoscimento del **trattamento di maternità** (a carico dell'INPS o dell'ente di diritto privato) ai due mesi antecedenti la data del parto, limitatamente all'ipotesi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

Si **estende** poi ai **padri lavoratori autonomi iscritti all'INPS** - coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, artigiani, esercenti attività commerciali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne - l'istituto del **congedo parentale**, negli stessi termini già previsti per le omologhe lavoratrici autonome (anche con riferimento ai casi di adozione o affidamento).

Si introduce anche una specifica disciplina di **tutela contro le discriminazioni**, costituite anche da tutte le ipotesi di trattamento meno favorevole, a danno dei lavoratori che usufruiscano dei benefici (o ne facciano domanda) previsti in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali vengano prestati assistenza e cura.

Viene ancora **modificata la disciplina** relativa ai **permessi giornalieri** retribuiti per l'assistenza ad una persona con disabilità in situazione di gravità accertata.

## Lavoro e previdenza

Ministero del Lavoro

## Soccorso alpino e speleologico: indennità aggiornata 2022

Con un decreto ministeriale del 19 aprile 2022, il Ministero del lavoro ha aggiornato la retribuzione media mensile utile per il calcolo dell'indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto ministeriale del 19 aprile 2022, ha aggiornato, per l'anno 2022, l'indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo Nazionale del **Soccorso Alpino e Speleologico**. La retribuzione giornaliera viene calcolata dividendo la retribuzione mensile:

- per 22 giornate nel caso in cui la specifica attività di lavoro autonomo venga svolta dal soggetto interessato nell'arco di 5 giorni per settimana;
- per 26 giornate nel caso in cui la specifica attività di lavoro autonomo venga svolta dal soggetto interessato nell'arco di 6 giorni per settimana.

La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria è determinata per il 2022 in euro 2.227,27.

*A cura della redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto ministeriale 19/04/2022, n. 76



## Finanziamenti

Dal 5 maggio

## Fondo imprese femminili: come compilare la domanda per l'accesso ai contributi

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Dal 5 maggio 2022 sarà possibile compilare la domanda per la linea di intervento del Fondo impresa femminile dedicata alle imprese in fase di avvio. L'accesso è consentito alle libere professioniste e alle imprese femminili non ancora costituite o costituite da non più di 12 mesi. La compilazione, firmata digitalmente, si concluderà, con il rilascio del "codice di predisposizione della domanda", che dovrà essere inserito per l'invio della domanda, possibile dal 19 maggio 2022. Nel caso di impresa femminile costituenda, l'accesso alla procedura è riservato alla persona fisica proponente, che dovrà comparire all'interno della compagine della futura società come rappresentante legale, referente o socio.

Debutta il Fondo impresa femminile. La data di avvio è il **5 maggio 2022**.

Da quel giorno sarà possibile compilare la domanda per la linea di intervento alle nuove imprese.

L'invio delle **istanze** invece sarà consentito a partire dal **19 maggio 2022**.

A disposizione 47 milioni di euro, di cui 15,5 milioni riservati ai progetti da realizzare nelle Regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Il 60% del totale delle risorse, pari a 8,2 milioni di euro, è assegnato in favore delle imprese femminili costituite in forma di impresa individuale o di lavoratrice autonoma.

### Chi può presentare domanda

L'accesso alla linea di intervento - di cui al Capo II del

decreto interministeriale 30 settembre 2021 - è consentito alle libere professioniste e alle imprese femminili ancora da avviare o costituite da meno di 12 mesi. Le domande, in particolare, possono essere presentate da:

- nel caso di **imprese da costituire**: persone fisiche (per conto dell'impresa costituenda);
- nel caso di **imprese costituite da meno di 12 mesi**:
  - a) cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie;
  - b) società di capitale con almeno 2/3 delle quote e dei componenti degli organi di amministrazione in capo a donne;
  - c) imprese individuali con titolare donna;
  - d) lavoratrici autonome con partita IVA.

### Attenzione

Come chiarito da Invitalia nell'ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito:

- sulla base di quanto stabilito dal decreto interministeriale del 30 settembre 2021, la **definizione di impresa femminile** esclude la fattispecie dello studio professionale associato;
- l'**impresa familiare** può presentare la domanda se rientra tra le imprese individuali con titolare donna;
- tra le **società cooperative ammesse**, sono comprese le cooperative sociali di tipo A e B;
- nel caso di **impresa costituenda** non è ammessa la presenza di persone giuridiche tra i futuri soci;
- nel caso di **impresa costituenda**, qualora il progetto venga ammesso alle agevolazioni, l'impresa si deve costituire e ha **60 giorni** di tempo dalla comunicazione di esito positivo, per inviare i documenti che provano l'avvenuta costituzione dell'impresa o l'apertura della partita IVA nel caso di attività libero professionali.

**Leggi anche** Fondo Impresa femminile: modalità e termini di presentazione delle domande

- del **turismo**.

**Non è ammissibile** la produzione primaria di prodotti agricoli.

### Progetti ammissibili

Le proposte devono avere ad oggetto programmi di investimento per l'avvio delle imprese da realizzare in 24 mesi.

Sono ammesse attività nei settori:

- dell'**industria**;
- dell'**artigianato**;
- della **trasformazione dei prodotti agricoli**;
- dei **servizi**;
- del **commercio**;

**Attenzione**

Il valore del programma di investimento può arrivare a **massimo 250.000 euro** (IVA esclusa) per progetti di avvio di impresa.

Come specificato nell'ambito delle FAQ pubblicate da Invitalia, **non è richiesto un importo minimo** per il programma di investimento.

**Spese ammissibili**

Nella domanda devono essere riportate le spese richieste.

In particolare, sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:

1) **immobilizzazioni materiali**, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata.

Tra queste rientrano:

- spese connesse all'installazione di macchinari, impianti ed attrezzature,
- macchinari, impianti e attrezzature necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché gli stessi beni siano identificabili singolarmente e localizzabili in modalità digitale,
- opere edili, esclusivamente nel limite del 30% del programma di spesa agevolabile,
- strutture mobili e prefabbricati a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata, purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato,

2) **immobilizzazioni immateriali**, necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata:

- acquisizione brevetti,
- acquisizione di programmi informatici e soluzioni tecnologiche, commisurate alle esigenze produttive e

gestionali dell'impresa femminile. A titolo esemplificativo, sono incluse le spese relative alla progettazione e sviluppo di software applicativi, piattaforme digitali, applicazioni, soluzioni digitali per i prodotti e servizi offerti, ovvero per i relativi processi di produzione ed erogazione nonché alla progettazione e sviluppo di portali web, anche a solo scopo promozionale,

3) **servizi in cloud** funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;

4) **personale dipendente**, assunto a **tempo indeterminato o determinato** dopo la data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell'iniziativa agevolata;

5) esigenze di **capitale circolante**, nel **limite del 20%** delle spese complessivamente ammissibili. Tali spese comprendono:

- materie prime, sussidiarie, materiali di consumo,
- servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa,
- godimento di beni di terzi, quali le spese di affitto relative alla sede aziendale ove viene realizzato il progetto imprenditoriale; canoni di leasing e costi di noleggio relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa,
- oneri per la garanzia (fidejussione o polizza fidejussoria) richiesta nel caso di erogazione dell'anticipazione pari al 20% delle agevolazioni concesse.

**Attenzione**

Sono agevolabili solamente le spese sostenute dopo la data di presentazione della domanda.

**Agevolazioni**

Le agevolazioni sono costituite esclusivamente da un **contributo a fondo perduto**:

- fino all'**80%** delle **spese** (o 90% per donne disoccupate), fino a un massimo di 50.000 euro, per progetti fino a 100.000 (IVA esclusa) euro;
- pari al **50%** delle **spese**, fino a un massimo di 125.000, per progetti fino a 250.000 euro (IVA esclusa).

**Oltre al contributo** a fondo perduto, al momento della compilazione della domanda, **è possibile richiedere**, per un **valore massimo di 5.000 euro**, servizi di assistenza tecnico gestionale, che comprendono:

- **servizi di tutoraggio**, erogati da Invitalia anche mediante modalità telematiche (per un valore pari a 3.000 euro), finalizzati ad accompagnare le imprese nell'utilizzo delle agevolazioni, supportarle nel predisporre le

richieste di erogazione del finanziamento o altra documentazione di progetto, e trasferire competenze specialistiche, mediante incontri on line o in presenza che verranno pianificati insieme al tutor;

- un **voucher di 2.000 euro** da utilizzare a copertura del 50% del costo sostenuto dalle imprese per l'acquisto di servizi di marketing o comunicazione strategica del valore minimo di 4.000 euro.

**Come compilare le domande**

Le domande devono essere compilate e presentate online sulla **piattaforma di Invitalia**.

La compilazione sarà possibile dalle **ore 10.00 del 5 maggio 2022**.

L'accesso alla procedura è riservato:

- al **rappresentante legale** dell'impresa femminile richiedente, come risultante dal certificato camerale;
- alla **lavoratrice autonoma**;

- alla **persona fisica** proponente per conto dell'impresa femminile costituenda. La stessa persona fisica dovrà comparire all'interno della compagine della futura società come rappresentante legale, referente o socio.

La presentazione della domanda non può essere delegata a soggetti che non rientrino in queste categorie.

Per presentare la domanda è necessaria l'identificazione digitale con **SPID**, Carta d'Identità Elettronica (**CIE**) o Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**).

Inoltre, occorre disporre di una **firma digitale** e di una

casella di **Posta Elettronica Certificata**.

Una volta compilata, la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società proponente o dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda.

La compilazione, firmata digitalmente, si concluderà, con il **rilascio** del "**codice di predisposizione della domanda**" che dovrà essere inserito per l'invio della domanda.

**Attenzione**

La **presentazione** della domanda sarà possibile dalle **ore 10.00** del **19 maggio 2022**.

**Imprese femminili esistenti**

Si ricorda che, per le imprese femminili esistenti **da più di 12 mesi**, le domande potranno essere **compilate dal 24 maggio 2022**, mentre la presentazione potrà avvenire **dal 7 giugno 2022**.

## Finanziamenti

Dal Consiglio dei Ministri

## Varate misure urgenti per il contrasto agli effetti della crisi politica e militare in Ucraina

Il Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2022 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Il provvedimento interessa diverse aree: sono state approvate liberalizzazioni, riforme nel settore delle energie rinnovabili, che permettono di accelerare la transizione ecologica e andare avanti con gli investimenti nelle rinnovabili, che contribuiranno a rendere il Paese sempre più indipendente dal gas russo. "Le misure affrontano prima di tutto il problema del caro-vita che può frenare la ripresa".

Il Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2022, su proposta del Presidente **Mario Draghi** e dei Ministri dell'economia e delle finanze **Daniele Franco**, della transizione ecologica **Roberto Cingolani**, dello sviluppo economico **Giancarlo Giorgetti**, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili **Enrico Giovannini**, del lavoro e delle politiche sociali **Andrea Orlando**, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Con il provvedimento si è inteso **contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina**, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

- **energia**, con misure per ridurre il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;
- **imprese**, con misure per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;
- **lavoro**, politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati contro l'inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;
- **enti territoriali**, con misure per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;

- **accoglienza e supporto economico**, con misure sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

### Energia

Con il decreto viene esteso al terzo trimestre 2022 il **Bonus sociale energia elettrica e gas** che sarà attuato dall'ARERA – Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Vengono rafforzati inoltre i crediti d'imposta in favore delle imprese per energia elettrica e gas. In particolare:

- il credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l'acquisto di gas naturale (decreto-legge n. 21/2022) che passa dal 20 al 25%;
- il credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale (decreti-legge nn. 4 e 17/2022) che passa dal 20 al 25%;
- il credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (decreto-legge n. 21/2022) che passa dal 12 al 15%;
- il credito di imposta riconosciuto per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale nella misura del 10%;
- il **credito d'imposta per gli autotrasportatori** riconosciuto nella misura del 28% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l'acquisto del gasolio da parte degli autotrasportatori utilizzato in veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 o superiore per far fronte all'eccezionale incremento del costo del carburante.

Tra le altre misure in tema di energia il decreto ha **individuato delle ulteriori aree idonee** ai fini dell'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e ha ulteriormente semplificato i procedimenti relativi alla realizzazione degli impianti. Sono state introdotte misure per potenziare la produzione di **energia rinnovabile per il settore agricolo** e per semplificare i procedimenti di autorizzazione per ammodernare le linee elettriche esistenti. Sono previste misure per incrementare temporaneamente la produzione da fonti fossili.

Inoltre, al fine di potenziare la sicurezza energetica nazionale e diversificare le fonti di approvvigionamento, le opere finalizzate all'incremento della **capacità di rigassificazione nazionale** e alla realizzazione di nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, nonché le connesse infrastrutture, costituiscono **interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti**. Per la celere realizzazione di tali opere, oggetto di un pro-

cedimento unico attivabile su richiesta dei soggetti interessati alla realizzazione delle opere, saranno nominati uno o più Commissari straordinari di governo.

### Credito di imposta in materia di bonus edilizi

Il decreto ha previsto che la **detrazione del 110%** spetta anche, in relazione agli interventi su unità immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2022**, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

### Imprese

Con riferimento alle imprese con sede in Italia, previa autorizzazione della Commissione europea, il decreto stabilisce che SACE S.p.A. può concedere, **sino al 31 dicembre 2022**, garanzie in favore di banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese che debbano fronteggiare **esigenze di liquidità** riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla crisi ucraina, ivi compresa la necessità di aprire credito a supporto delle importazioni di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari.

È altresì disciplinato, con norma autoapplicativa, il sistema di garanzie concedibili da SACE S.p.A. a condizioni di mercato per supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese.

Inoltre, sempre previa autorizzazione della Commissione europea, la garanzia del Fondo centrale di garanzia, nella misura massima del 90%, potrà essere concessa in relazione a finanziamenti che realizzino obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici;

Con specifico riferimento alle **PMI agricole e della pesca e dell'acquacoltura**: previa autorizzazione della Commissione europea, potrà essere concessa la garanzia diretta dell'ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare pari al 100% dell'importo del finanziamento a beneficio delle PMI che abbiano registrato, nel 2022, un incremento dei costi per l'energia, i carburanti o per le materie prime.

**Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina**: sono stati stanziati 200 milioni di euro per il 2022 per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese che abbiano perduto fatturato a causa dalla contrazione della domanda a seguito della crisi ucraina, abbiano registrato l'interruzione di contratti e progetti esistenti, siano state coinvolte nella crisi delle catene di approvvigionamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico

saranno definite le modalità attuative della misura.

### Rafforzamento dei crediti d'imposta

Sono stati previsti i seguenti crediti d'imposta:

- **per investimenti in beni immateriali 4.0**: l'aliquota del credito d'imposta previsto dalla legge n. 178/2020 è aumentata, sino 31 dicembre 2022 o 30 giugno 2023 se è stato effettuato un pagamento in acconto pari almeno al 20% del valore dei beni, dal 20 al 50%;

- **per formazione 4.0**: le aliquote del credito d'imposta previsto dalla legge n. 160/2019 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche sono aumentate dal 50 al 70% (per le piccole imprese) e dal 40 al 50% (per le medie imprese);

- per il cinema è stato potenziato il **TAX credit sale cinematografiche** sostituendo il vigente tetto massimo del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive con il tetto massimo del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche;

- rifinanziamento del Fondo IPCEI – Progetti di Comune Interesse Europeo;

- per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare, sono state introdotte misure per fronteggiare il caro-materiali e l'aumento dei prezzi dei carburanti e dell'energia. Sono stanziati complessivamente 3 miliardi di euro per il 2022, 2,55 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi dal 2024 al 2026.

Al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati che possano soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, le università possono promuovere **"Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese"** con soggetti pubblici e privati e ricevere un contributo statale a titolo di co-finanziamento, in particolare al fine di colmare i divari territoriali. I Patti devono recare la puntuale indicazione di progetti volti, tra l'altro, a potenziare l'offerta formativa nelle materie STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics, integrate con altre discipline umanistiche e sociali.

### Lavoro e politiche sociali

Il decreto prevede:

- il riconoscimento di un **assegno per i lavoratori e pensionati** con reddito inferiore a 35.000 euro per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi;

- l'incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (c.d. **"Fondo**



affitti”);

- **l'aumento dei servizi di cittadinanza digitale:** il Ministero dello sviluppo economico stipula convenzioni con le amministrazioni pubbliche al fine di realizzare il progetto “Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale” per rendere accessibili i servizi dei comuni.

*A cura della Redazione*

## Impresa

Dal Consiglio dei Ministri

## Nuovo decreto Aiuti: fondo perduto, garanzie sui prestiti e aumento dei tax credit

di Virgillito Daniele - Dottore di ricerca in economia aziendale e Dottore commercialista in Catania e Roma

Indennizzi fino a 400.000 euro ed estensione temporale della garanzia SACE; maggiorazione del credito d'imposta sulla formazione e del bonus per le imprese che investono su beni immateriali e formazione 4.0. E ancora nuovo bonus una tantum di 200 euro contro l'inflazione, bonus sociale retroattivo e, in materia di superbonus, proroga al 30 settembre 2022 del termine per effettuare almeno il 30% dei lavori complessivi nelle villette unifamiliari. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo decreto Aiuti, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 maggio 2022. Il decreto, articolato in 50 articoli, dedica alle imprese interventi che muovono su tre ambiti: aiuti a fondo perduto, proroga delle garanzie sui prestiti e aumento del tax credit per gli investimenti legati a Transizione 4.0.

I dati del PIL del primo trimestre 2022, pubblicati dall'Istat, trasmettono un timido ottimismo per il prosieguo dell'anno: se è vero che si è registrato un calo dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, la diminuzione è stata meno marcata delle previsioni formulate dai tecnici del ministero dell'Economia, che avevano stimato in una contrazione dello 0,5% del saldo complessivo rispetto agli ultimi tre mesi del 2021.

Considerando il contesto pandemico e bellico attuale risulta piuttosto difficile però immaginare che le famiglie italiane possano guardare il futuro con rinnovato ottimismo. Le conseguenze legate alla pandemia e al conflitto in Ucraina stanno mettendo a dura prova cittadini e contribuenti, che hanno visto aumentare l'inflazione, il prezzo dei carburanti e il costo per le forniture di luce e gas.

In risposta a queste crescenti preoccupazioni si è concentrato l'Esecutivo stanziando (a sorpresa e senza dover attendere uno scostamento di bilancio) 14mld, che si aggiungono ai circa 16mld messi sul piatto la scorsa estate e ai più recenti 4,4mld di marzo, ovvero, in buona sostanza, complessivamente oltre 30mld che rappresentano circa 2 punti percentuali del nostro PIL.

La base per finanziare i nuovi aiuti è rappresentata dai 6mld resi disponibili dal Def; a questo tesoretto il provvedimento aggiunge una rimodulazione che libera 2mld dai fondi di sviluppo e coesione e dagli "extra-profitti" maturati dalle società energetiche; risorse generate da una nuova richiesta del 15%, 6mld, calcolata sull'aumento dell'imponibile Iva, che muove il contributo al 25%.

Con questa imponente molta di risorse l'Esecutivo punta a contrastare la perdita di potere d'acquisto che grava su una platea di 28mln tra lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi.

**Leggi anche Varate misure urgenti per il contrasto agli**

### effetti della crisi politica e militare in Ucraina

#### Come si articola il decreto

Il decreto, articolato in 50 articoli, dedica alle imprese interventi che muovono su tre ambiti:

- aiuti a **fondo perduto**;
- **proroga** delle **garanzie** sui prestiti;
- **aumento del tax credit** per gli investimenti legati a **Transizione 4.0**.

#### Crediti d'imposta rafforzati per le imprese energivore e gli autotrasportatori

Il decreto aiuti ed energia contiene una serie di **agevolazioni** a favore delle **imprese** caratterizzate da **elevati consumi di gas**. Viene, per quest'ultime, **innalzato il tax credit dal 20 al 25%** e viene elevato allo stesso livello anche l'agevolazione prevista per tutte le altre imprese non gasivore, ma comunque caratterizzate da incidenza di oneri significativa su tali approvvigionamenti. Viene poi **elevato dal 12% al 15%** anche il credito d'imposta relativo alle **imprese** dotate di **contatori** di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a **16,5 kilowatt**, diverse dagli energivori.

Agli **autotrasportatori** viene riservato un credito di imposta del **28%** della spesa sostenuta nel **primo trimestre** dell'anno **2022** per l'**acquisto di gasolio** utilizzato in veicoli di categoria euro 5 o superiore. Le spese, al netto dell'IVA, dovranno essere comprovate mediante le relative fatture d'acquisto; il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'imposta né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'agevolazione sarà cumulabile con altri benefici "a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non porti al superamento del costo sostenuto" sui medesimi costi oggetto

di agevolazione; il tax credit potrà essere usato **solo** in **compensazione**.

### Aiuti alle imprese: indennizzi ed estensione temporale della garanzia Sace

Il decreto conferma la creazione di un fondo da circa 200mln di euro a sostegno delle **imprese** che sviluppano business in aree coinvolte nel conflitto Ucraino e che hanno subito ripercussioni in termini di perdita di fatturato. Si tratta di un contributo a fondo perduto che mira a sostenere, infatti, le aziende che hanno visto contrarsi i loro ricavi a seguito della riduzione della domanda, dell'interruzione di contratti e progetti esistenti o della crisi nelle catene di approvvigionamento. Le imprese, per poter usufruire dell'agevolazione dovranno presentare, cumulativamente, **tre requisiti**:

- il **primo** è l'**effettivo coinvolgimento** negli ultimi due anni, direttamente o indirettamente, di operazioni commerciali, compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con **Ucraina, Russia e Bielorussia** pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;

- il **secondo** presupposto è che l'impresa abbia subito, nell'ultimo trimestre che precede l'entrata in vigore del decreto, un **incremento** del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di **almeno il 30%** rispetto alla media dello stesso periodo del 2019;

- la **terza** condizione prevede che bisogna aver registrato nell'ultimo trimestre un **calo** del fatturato di almeno il **30%** rispetto allo stesso periodo del 2019. Sono previste due fasce di contributo, ma comunque nel **limite** invalicabile di complessivi **400mila euro**.

Le imprese che hanno subito **contraccolpi dal conflitto** in Ucraina o dal **caro energia**, inoltre, le **garanzie Sace**, fino al **31 dicembre**, potranno avere una copertura che può spingersi fino al **90%**. L'esecutivo vara l'attesa e auspicata garanzia Sace a condizioni di mercato, ovvero, copertura su **prestiti** fino a **20 anni**, **garanzia** al **70%** e interventi anche per supportare la crescita o la patrimonializzazione delle imprese. Sul fondo per le Pmi, invece, mini intervento che elimina il riconoscimento della commissione sulla garanzia per le imprese che operano in Italia e nei 26 settori previsti dalla Ue.

### Credito d'imposta sulla formazione e sui beni immateriali

Il provvedimento aumenta il **credito d'imposta** per le imprese che investono su **beni immateriali** e **formazione 4.0**.

Per gli investimenti in **beni immateriali 4.0** la norma prevede che se, "effettuati a decorrere dal primo gennaio e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giu-

gno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista è elevata al **50%**".

Le **vigenti aliquote** relative al tax credit "Formazione 4.0" sono, invece, **elevate** dal 50% al **70%** e dal 40% al **50%**.

### Bonus una tantum anti-inflazione

L'intervento **una tantum**, pari a **200 euro**, antinflazione si pone l'obiettivo di sostenere i redditi fino a **35.000 euro**, compresi quelli dei lavoratori autonomi, portando così a quota 28mln la platea dei soggetti destinatari. Il bonus verrà riconosciuto, presumibilmente a **luglio** per i **pensionati** e tra **giugno** e **luglio** per i **lavoratori dipendenti**. L'agevolazione ai lavoratori dipendenti sarà erogata direttamente dai datori di lavoro che la recupereranno al primo pagamento d'imposta.

### Bonus sociale retroattivo

Il bonus sociale, vale a dire lo sconto previsto per le famiglie in condizioni di svantaggio economico o fisico, viene rinnovato e diventa **retroattivo**. Gli eventuali pagamenti di somme eccedenti saranno **automaticamente compensati** in bolletta una volta presentato l'Isee. Il bonus sarà riconosciuto retroattivamente **dal 1° gennaio 2022** e non più dal 1° aprile. Il provvedimento prevede che, nel caso di ottenimento di attestazione Isee che permette l'accesso al bonus sociale, "l'eventuale intervenuto pagamento, nell'anno in corso ma in data antecedente all'ottenimento dell'attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione del bonus".

Spetterà quindi all'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (Arera) rideterminare le agevolazioni con **delibera** da adottare entro il **prossimo 30 giugno** nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per il 2022.

### Proroga del Superbonus sulle unifamiliari

Viene **prorogato** dal 30 giugno al **30 settembre 2022** il termine per effettuare almeno il **30%** dei **lavori complessivi** nelle villette unifamiliari. Nel computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati. Per completare il 30% si avrà, quindi, tempo fino al 30

settembre, mentre il limite del 31 dicembre 2022 per ultimare lavori e pagamenti rimane, almeno per il momento, un termine invalicabile.

La norma introdotta nella bozza di decreto legge prevede che per “gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”. Le scadenze per i lavori di superbonus sugli edifici unifamiliari rimangono, quindi, due: la prima, però, slitta dal 30 giugno al 30 settembre e consiste nell’obbligo di pagare un Sal ed effettuare lavori pari ad almeno il 30%; la seconda presume la chiusura del cantiere entro il prossimo 31 dicembre per poter accedere all’agevolazione.

### Appalti Regioni

Contro il caro prezzi il governo stanZIA 3mld nel 2022, 2,5 nel 2023 e 1,5 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Le **Regioni** entro il 31 luglio dovranno procedere ad un **aggiornamento** infrannuale dei **prezzari** e nel frattempo le stazioni appaltanti dovranno procedere ad un **incremento** fino al **20%** dei prezzari in vigore al 31 dicembre 2021. Verrà riconosciuto dalle stazioni appaltanti pubbliche il **90%** degli aumenti su materie prime, carburanti e prodotti energetici. Una manovra straordinaria che si pone l’obiettivo di scongiurare il blocco delle opere in corso, con particolare attenzione agli interventi del Pnrr e alle opere commissariate.

Impresa  
Dal CNDCEC

## Reati fallimentari: occorre ridefinire il perimetro del reato di dolo eventuale

I commissari straordinari del Consiglio nazionale dei commercialisti, in un documento inviato alla Commissione ministeriale per la revisione dei reati fallimentari, hanno evidenziato la necessità di "ridefinire il perimetro del reato di dolo eventuale, riconducendolo ai naturali requisiti di intenzionalità dolosa, che devono essere fattuali e che non possono tradursi in una presunzione di colpevolezza sull'assioma difetto di controlli, anch'essi sovente presunti, uguale intenzionalità di favorire il compimento di reati e dunque concorso in essi". Il Consiglio nazionale dei commercialisti auspica che la Commissione "prenda in esame ogni possibile soluzione normativa atta a ripristinare il confine da condotte colpose e condotte dolose, così che i procedimenti di natura penale coinvolgano i professionisti solo quando essi hanno agito intenzionalmente".

I commissari straordinari del Consiglio nazionale dei commercialisti, **Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani**, in un documento inviato alla Commissione ministeriale per la **revisione dei reati fallimentari**, hanno evidenziato la necessità di "ridefinire il perimetro del reato di **dolo eventuale**, riconducendolo ai naturali requisiti di intenzionalità dolosa, che devono essere fattuali e che non possono tradursi in una presunzione di colpevolezza sull'assioma difetto di controlli, anch'essi sovente presunti, uguale intenzionalità di favorire il compimento di reati e dunque concorso in essi".

In sostanza, il tema dei reati fallimentari ha rilevanti riflessi sulle **responsabilità che i commercialisti** assumono nell'attività di ausiliario del giudice, così come di professionista che assiste le imprese nella fase di crisi, così come ancora, e forse maggiormente, nei delicatissimi aspetti afferenti la funzione di sindaco di società commerciali.

Proprio sulla punibilità a titolo di dolo eventuale dei componenti il Collegio sindacale, i tre commissari sottolineano che "preoccupa tanto i commercialisti alla luce delle pronunce giurisprudenziali che vanno formandosi e delle conseguenti azioni che le Procure della Repubblica tendono sempre più ad incardinare. Preoccupazioni che si riflettono nell'operato quotidiano, sempre più condizionato da timori di future e dunque

postume letture che minano la serenità di giudizio del professionista e l'efficacia della propria opera professionale a tutela non solo dell'impresa, ma della fede pubblica".

Spesso i soggetti che non hanno la diretta gestione dell'impresa, ma doveri di controllo e di impedimento dell'evento illecito, come avviene per i componenti del collegio sindacale, sono chiamati a rispondere a titolo di **dolo eventuale** e per non aver impedito l'evento, dei reati commessi dagli amministratori. Il "non aver impedito" presuppone la sussistenza di poteri impeditivi che il Collegio Sindacale evidentemente non ha né per le legge, né può avere per prassi.

Secondo i tre esponenti della categoria professionale "il regime che nella prassi giudiziaria governa la responsabilità penale dei componenti del Collegio Sindacale spesso si traduce in una vera e propria **responsabilità oggettiva**. In contrasto con tutti i più elementari principi del diritto penale, vi è una **presunzione di colpevolezza** a carico dei componenti del Collegio sindacale, con una conseguente **inversione dell'onere della prova**, spesso del tutto impossibile da superare. In presenza di "segnali di allarme", spetta al sindaco dare la prova di non essersi reso conto della loro esistenza e delle loro implicazioni: si tratta, evidentemente, di prova di regola impossibile da dare. L'assurda conseguenza è che molto di frequente i sindaci sono chiamati a rispondere per **mera colpa di reati gravissimi**, in teoria punibili solo a titolo di dolo. Laddove anche la colpa sia grave, in carenza dell'intenzionalità non si dovrebbe mai qualificare la stessa come dolo, cosa che accade sempre più frequentemente nelle azioni intraprese dalle Procure della Repubblica in forza dell'indiscriminato ampliamento della fattispecie giurisprudenziale del dolo eventuale".

Il Consiglio nazionale dei commercialisti auspica che "venga presa in esame una ridefinizione del perimetro delle fattispecie del reato".

Due sono le soluzioni alternative prospettate dalla categoria, ossia, richiedere per tali reati in capo ai sindaci:

- che sia provato fin dagli atti di accusa il **requisito della "intenzionalità"**, il quale consentirebbe di escludere che la mera accettazione del rischio, e perciò il paradigma del dolo eventuale, sia applicabile nei loro confronti;
- richiedere l'**esistenza della prova della effettiva conoscenza** di segnali di allarme di tale entità da rendere altamente probabile la commissione di illeciti penalmente rilevanti e così che la accettazione del rischio sia tale da integrare la intenzionalità di favorirne il compimento.



I commercialisti sottolineano anche che le azioni penali assumono per il professionista una **valenza reputazionale molto gravosa**, ma nondimeno escludono la possibilità di avvalersi almeno della copertura assicurativa per i danni da responsabilità civile.

E qui si apre anche il problema delle **polizze assicurative professionali** che escludono la copertura di danni pur in sede civile quando essa discenda da responsabilità di natura penale, il che si traduce nella esposizione del professionista finanche a rischi di provvedimenti cautelari che rappresentano per lo stesso di per sé un danno irreparabile, tanto più alla luce della eccessiva durata dei procedimenti penali nel nostro Paese. Anche per questo il Consiglio nazionale dei commercialisti auspica che la Commissione "prenda in esame ogni possibile soluzione normativa atta a ripristinare il confine da **condotte colpose e condotte dolose**, così che i procedimenti di natura penale coinvolgano i professionisti solo quando essi hanno agito intenzionalmente".

*A cura della Redazione*

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.